



Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 28. Parere regionale nell'ambito del procedimento di verifica di ottemperanza relativo al DVA-DEC 2019/382 del 25/11/2019, recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA del "Progetto di adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze", proponente: Nuovo Pignone S.r.l.

Alla c.a. di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Nuovo Pignone S.r.l.

e.p.c.

Comune di Firenze - Direzione Ambiente

ARPAT – Settore VIA-VAS

Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione di Firenze

Settore Autorizzazioni ambientali

Premesso che :

il Ministero dell'Ambiente (MATTM) con Decreto n. 382 del 25/11/2019 ha deciso l'esclusione della procedura di VIA del progetto in oggetto, in esito ad un procedimento statale di verifica di assoggettabilità; tale decreto reca alcune condizioni ambientali subordinata al rispetto di 3 condizioni ambientali, per le quali Regione Toscana ed ARPAT sono state individuate come Enti coinvolti;

nel procedimento di verifica di cui al capoverso precedente la Regione Toscana aveva espresso parere favorevole e suggerito al MATTM alcune prescrizioni (d.g.r. n.1187 del 1.10.2019), tenuto conto dei contributi istruttori che erano stati acquisiti dal Comune di Firenze e da ARPAT;

il proponente Nuovo Pignone Srl, con nota pervenuta al prot. n. 0020623 del 20/01/2020, ha chiesto al MATTM, alla Regione Toscana e ad ARPAT la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al citato decreto 382/2019 e ha allegato la documentazione necessaria, "[...] con riguardo alle condizioni ambientali 1 e 2 del Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA n. 328 del 25/11/2019, mentre per quanto attiene alla condizione 3 del medesimo Decreto Direttoriale, si prenderanno in considerazione, esclusivamente, le condizioni ambientali b) e d) della DGRT n. 1187 del 01/10/2019 (rimandando ad una successiva fase Verifica di ottemperanza le condizioni a) e c) della stessa DGRT n. 1187 del 01/10/2019 che, infatti, non attengono alla fase di progettazione esecutiva e/o di cantiere, ma alla fase di autorizzazione all'esercizio dell'intervento)".



circa la documentazione di cui al capoverso precedente sono stati acquisiti i contributi di ARPAT (n.54267 del 12.2.2020) e del Comune di Firenze (n.54834 del 12.2.2020);

Ricordato che le tre condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica n.382/2019 sono le seguenti:

“1. Il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio specifico per la fase di cantiere che includa responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità o impatti non preventivati. Il Piano di monitoraggio, inoltre, dovrà includere le attività previste dal Proponente per accertare che le attività di cantiere non interferiscano con la barriera idraulica, né inducano in alcun modo, alla creazione di percorsi preferenziali di diffusione della contaminazione.

Nella redazione del Piano di monitoraggio il Proponente dovrà tenere adeguatamente conto delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT 2018).

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

2. In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà confermare che la realizzazione del progetto di cui trattasi non interferirà con la barriera idraulica e con le successive opere di bonifica, all'atto dell'avanzamento dell'approfondimento progettuale e dei lavori.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali – attività di bonifica

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: Regione Toscana

3. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Toscana di cui alla DGR 1187 del 1/10/2019.

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: -

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: Regione Toscana”;

Ricordato altresì che le prescrizioni suggerite dalla Regione Toscana con D.G.R. n.1187 del 1.10.2019 sono le seguenti:

“2) di proporre al Ministero dell'Ambiente le seguenti prescrizioni, come emerse dalla consultazioni svolte dal Settore VIA regionale con i Soggetti competenti in materia ambientale:

a. con riferimento alle competenze del Comune di Firenze in materia acustica, ai sensi della l.r. 89/1998, il proponente deve presentare un piano di monitoraggio acustico, in cui siano previste delle rilevazioni fonometriche post intervento, idonee, per numero, durata e posizione, a verificare la rispondenza dei livelli sonori attesi ai recettori indicati nella valutazione acustica previsionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di modellazione acustica, rispetto ai livelli reali post intervento;



(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Firenze, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

b. con riferimento alla fase di cantiere, il proponente – tramite uno specifico elaborato - si deve adeguare a quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” redatte da ARPAT (Gennaio 2018), pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

c. con riferimento alle emissioni in atmosfera, il proponente deve predisporre il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato, che tenga conto delle nuove caratteristiche quantitative e qualitative delle emissioni interessate e della nuova localizzazione dei camini. Inoltre il proponente deve presentare i file di controllo del modello di simulazione CALPUFF, utilizzati per effettuare le stime modellistiche circa le emissioni in atmosfera;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)

d. con riferimento all'elettromagnetismo, il proponente deve prevedere - in apposito elaborato - quanto segue:

- sia resa inaccessibile a persone non esposte ai campi elettromagnetici per motivi professionali, l'area intorno al generatore di energia elettrica, con sistemi fissi di interdizione, quali recinzioni, siepi, ecc., per una distanza dalle apparecchiature di almeno 3 m;

- sia resa inaccessibile a persone non professionalmente esposte ai campi elettromagnetici l'area interessata dalla distanza di prima approssimazione (DPA) del locale tecnico, con sistemi fissi di interdizione, quali recinzioni, siepi, ecc., garantendo una distanza di almeno 4,5 m dal lato di accesso e di almeno 0,5 m dal lato corto dello stesso locale;

- riguardo ai collegamenti fra i due nuovi ambienti e con la rete esistente, interrare i cavi in BT e MT, ad almeno 1,5 m di profondità, esternamente alle aree da interdire.

Nel caso lo sviluppo del dettaglio progettuale portasse all'implementazione dell'impiantistica elettrica, il proponente deve sottoporre il progetto all'esame di ARPAT, con riferimento ai campi elettromagnetici;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA)”

Dato quindi atto che il proponente ha chiesto la verifica di ottemperanza con riferimento alle condizioni ambientali 1 e 2 di cui al provvedimento ministeriale di verifica n.382/2019 ed alle prescrizioni 2.b) e 2.d) del parere regionale di cui alla D.G.R. n.1187/2019, richiamate dalla condizione ambientale 3 del provvedimento n.382/2019;

Dato altresì atto che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni 2.a) e 2.c) della D.G.R. n.1187/2019 deve avvenire ai fini dell'aggiornamento della vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto che il Comune di Firenze, nel proprio contributo, rileva: “[...] per quanto di nostra competenza, relativamente alla fase di cantiere cui fanno riferimento gli elaborati si esprime parere favorevole rimandando ai precedenti pareri quanto espresso per la fase di esercizio”;



Visto inoltre che ARPAT, nel proprio contributo, con riferimento alla condizione 1 del decreto n.328/2019 ed alla prescrizione 2.b) di cui alla d.g.r. 1187/2019 rileva che: “[...] il proponente adempie formalmente alla richiesta descrivendo sommariamente le attività che intende svolgere ed il relativo cronoprogramma.

I punti e le attività di controllo evidenziabili sono:

- *la previsione di monitoraggi acustici per verificare i risultati della VIAC previsionale;*
- *controllo visivo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operanti in cantiere.*

Inoltre vengono indicati:

- *copertura dei carichi e velocità ridotte per evitare la produzione di polveri, comunque già valutata non rilevante;*
- *richiami ad attuazione di obblighi normativi o prassi di buona tecnica in materia di emissioni, gestione rifiuti, terre e rocce da scavo, deposito di materiali, formazione del personale.*

Infine vi è il formale recepimento delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida Cantieri rev gennaio 2018” redatte da ARPAT.

Si può osservare che il Piano presentato non rispecchia di per sé un vero e proprio monitoraggio degli aspetti ambientali, in quanto mancano tempistiche, parametri, modalità specifiche di attuazione; tuttavia, il quadro che ne emerge è coerente con quanto già valutato precedentemente da ARPAT; in particolare si rileva il recepimento formale delle “Linee Guida Cantieri”.

Per quanto di competenza, la prescrizione può quindi considerarsi ottemperata.”.

Con riferimento alla prescrizione 2.d) di cui alla d.g.r. 1187/2019 rileva quanto segue:

in merito al primo alinea della prescrizione, “[...] si osserva che nella documentazione complessiva non è descritta la natura della recinzione, in particolare non è precisato se questa sia permanente; inoltre, non è chiarito se l’accesso alla centrale, indicato da una sottile linea tratteggiata nella planimetria, sia controllato e rappresenti un impedimento fisico all’accesso di persone non esposte per motivi professionali alle quali l’area deve essere interdetta. Visto quanto sopra, questo aspetto della prescrizione non può ritenersi del tutto ottemperato.”;

in merito al secondo alinea, “[...] si osserva che nella documentazione complessiva non è descritta la natura della recinzione, in particolare non è precisato se questa sia permanente; inoltre, non è chiarito se l’accesso alla centrale, indicato da una sottile linea tratteggiata nella planimetria, sia controllato e rappresenti un impedimento fisico all’accesso di persone non esposte per motivi professionali alle quali l’area deve essere interdetta.

Si segnala inoltre, che la documentazione contiene una stima del campo magnetico prodotto dai dispositivi presenti all’interno del locale tecnico, che differisce da quella presentata nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA: nella seguente Figura 1 a sinistra è riportato l’andamento delle curve di livello di campo fornito nell’ambito del precedente procedimento, mentre a destra quello contenuto nella presente documentazione. Le due planimetrie riportano gli stessi dati di sorgente, presumibilmente utilizzati per il calcolo delle curve di livello (potenza impianti, intensità di corrente, profondità di posa, configurazione della posa); la differenza in ampiezza e forma delle curve si ritiene sia quindi attribuibile all’omesso contributo - nella presente documentazione - dei conduttori in bassa tensione (BT) pur rappresentati in figura. Sulla base di questa planimetria, che sottostima il campo magnetico, in “allegato 6 relazione tecnica di calcolo del campo magnetico” è indicata una DPA pari a 1 m dalle pareti del locale tecnico, in evidente disaccordo con quanto riportato nella Relazione illustrativa della verifica di ottemperanza, che conferma a 4,5 m tale DPA.

L’allegato 6 sottostima quindi il campo magnetico, perché l’area interdetta alle persone non professionalmente esposte deve restare estesa fino a 4,5 m dalle pareti del locale tecnico, così come rappresentata in Figura 1, grafico a sinistra.



Visto quanto sopra, questo aspetto della prescrizione non può ritenersi del tutto ottemperato.”;
in merito al terzo alinea, “[...] A conferma di quanto commentato al punto precedente riguardo al mantenimento a 4,5 m della DPA associata al locale tecnico, si osserva che la planimetria in allegato 2 mostra che i cavi in BT uscenti dal locale tecnico sono interrati ad una profondità inferiore, pari a 60 cm e si trovano all’interno della DPA di 4,5 m associata al locale tecnico stesso, DPA appunto calcolata tenendo conto anche del campo magnetico prodotto dai cavi stessi.

Visto quanto sopra, questo aspetto della prescrizione è da ritenersi ottemperato.”.

L'Agenzia conclude come segue: “[...] nella documentazione complessiva non vi sono indicazioni sulla natura della recinzione, e non risulta specificato se questa sia permanente. Inoltre, non è indicato se l'accesso alla centrale, rappresentato da una sottile linea tratteggiata nella planimetria “allegato 2 - Lay out cavidotti e piezometri”, sia controllato e rappresenti un impedimento fisico all'accesso di persone non esposte per motivi professionali, alle quali l'area deve essere interdetta. Pertanto, per una piena ottemperanza alla prescrizione d) di cui alla DGRT 1187/2019 (e di conseguenza al Decreto MATTM 382/2019) dovrà essere pienamente recepito, anche a livello di elaborati progettuali, quanto segue:

- *la recinzione deve essere posta ad una distanza minima di 4,5 m dal nuovo impianto di cogenerazione per impedire l'accesso al personale non professionalmente esposto all'area interdetta. Deve essere, fissa, inamovibile e di altezza adeguata a non essere scavalcata. L'ingresso all'area deve essere normalmente chiuso così da impedire l'accesso delle persone non autorizzate. Le persone che accedono a tale area sono da considerare professionalmente esposte ai campi magnetici a frequenza di rete (50 Hz).”;*

Visto l'art.28 del d.lgs.152/2006;

il Settore scrivente, ai fini della verifica di ottemperanza di competenza di codesto Ministero, esprime **parere favorevole**: , in merito alla positiva ottemperanza alle condizioni ambientali 1 e 2 di cui al provvedimento ministeriale di verifica n.382/2019 ed alle prescrizioni 2.b) e 2.d) del parere regionale di cui alla D.G.R. n.1187/2019, richiamate dalla condizione ambientale 3 del provvedimento n.382/2019, con la seguente specificazione relativa ai campi elettrico e magnetico:

ai fini della tutela della salute degli addetti e degli utenti, nel documento di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, il proponente deve recepire quanto segue: “la recinzione deve essere posta ad una distanza minima di 4,5 m dal nuovo impianto di cogenerazione per impedire l'accesso al personale non professionalmente esposto all'area interdetta. Deve essere fissa, inamovibile e di altezza adeguata a non essere scavalcata. L'ingresso all'area deve essere normalmente chiuso così da impedire l'accesso delle persone non autorizzate. Le persone che accedono a tale area sono da considerare professionalmente esposte ai campi magnetici a frequenza di rete (50 Hz)”. Ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, il suddetto documento di salute e sicurezza deve essere inviato, oltre che al Dipartimento della prevenzione della Azienda Sanitaria, anche ad ARPAT, che potrà effettuare il controllo in sito della avvenuta messa in opera dei presidi sopra indicati”.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiadini

LG-FM/



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana - Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.